



COMUNE DI VIGONE

Città Metropolitana di Torino

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Galimi

Verbale n. 25 del 11/12/2025

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla **“Revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, N. 175 e s.m.i.”**

Il sottoscritto GALIMI Dott. Antonio, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), nominato con delibera consiliare n. 29 del 28.11.2023,

Richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni in relazione alla bozza della proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **“REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.”** trasmessa al sottoscritto in data 10/12/2025 corredata da n. 1 allegato;

ed esaminato il contenuto della revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, N. 175 e s.m.i., che sarà adottata dal C.C. nel mese di dicembre p.v.

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.– come modificato e integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi esclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato ai sensi del codice appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici – ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Considerato che:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, diretto o indirette”;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- i piani di razionalizzazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell’art. 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - delle partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il proseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del T.U.;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dell’Ente;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 19/12/2024;

Tenuto conto, altresì, degli atti istruttori compiuti e, in particolare, delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute dall’ente che conducono alle seguenti conclusioni:

Società partecipate da mantenere senza interventi di razionalizzazione

- a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.,
- b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.,
- c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.,
- d) Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A.,
- e) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- f) Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- g) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l.,
- h) RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- i) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- j) NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- k) MONDO ACQUA S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
- l) PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L’AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- m) TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,

Società partecipate per cui sono previsti interventi di razionalizzazione

- AIDA AMBIENTE S.r.l. partecipata indiretta di primo livello per il tramite di SMAT S.p.A., risulta in corso l'attivazione della procedura di messa in liquidazione volontaria da attuarsi entro un anno (trasferimento ramo d'azienda a SMAT S.p.A. – Piano Industriale 4.0), pur rispettando i requisiti previsti dal TUSP per il mantenimento,

in quanto sussistono ragioni di convenienza, di efficienza, di efficacia e di economicità all'erogazione dei predetti servizi da parte di queste Società dal momento che sarebbe impossibile per motivi giuridici, contabile e organizzativi, operare attraverso una gestione diretta, ovvero tramite azienda speciale o consorzio.

Dato atto che alla data del 31/12/2024 il Comune di Vigone deteneva le partecipazioni societarie di cui al seguente prospetto:

Codice fiscale società	Denominazione società	Tipologia	Partecipata/ Controllata	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) (SI/NO)	Consolidamento (SI/NO)	Motivazioni consolidamento / Non consolidamento
05059960012	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.	SOCIETA'	C	1,24216813		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto - affidataria servizi strumentali - metodo consolidamento proporzionale
08547890015	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	SOCIETA'	C	1,24223602		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società controllata (controllo analogo congiunto), non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente, con parametri rilevanti e quota di partecipazione superiore all'1% - non affidataria servizi strumentali - metodo consolidamento proporzionale
10381250017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	SOCIETA'	C	1,24223602		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto - non affidataria servizi strumentali - metodo di consolidamento proporzionale
07937540016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. siglabile SMAT S.p.A.	SOCIETA'	C	0,00009		SI	SI	Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto (anche delibera Corte dei Conti Piemonte n° 19/2018) – metodo consolidamento integrale (società quotata avendo emesso strumenti finanziari sul mercato regolamentato a partire dal 2017) – affidataria servizi strumentali (fornitura acqua potabile)
09479040017	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL siglabile DGN SRL	SOCIETA'	C		1,24216813	SI	SI	Tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto – non affidataria di SPL - metodo consolidamento proporzionale

Codice fiscale società	Denominazione società	Tipologia	Partecipata/ Controllata	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) (SI/NO)	Consolidamento (SI/NO)	Motivazioni consolidamento / Non consolidamento
09909860018	AIDA AMBIENTE SRL in liquidazione	SOCIETA'	C		0,0000459	SI	SI	Tramite SMAT S.p.A. – Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto – metodo consolidamento integrale – Consolidata in SMAT S.p.A. - In liquidazione a seguito di decisione della capogruppo come da specifiche indicazioni di SMAT pervenute per la revisione ordinaria delle società partecipate
06087720014	RISORSE IDRICHE S.p.A.	SOCIETA'	C		0,000082458	SI	SI	Tramite SMAT S.p.A. – Inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto Società in house con pluralità di soci e controllo analogo congiunto – metodo consolidamento integrale – Consolidata in SMAT S.p.A.
10845310019	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A. (AMIAT V S.p.A.)	SOCIETA'	P		0,08620647	NO	NO	Tramite Acea Pinerolese Industriale spa - Esclusa dal GAP in quanto: società mista non controllata, non quotata e percentuale di partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento) – non affidataria diretta di servizi
09974630015	E-GAS SRL	SOCIETA'	P		0,43478261	NO	NO	Tramite Acea Pinerolese Energia srl - Esclusa dal GAP in quanto: società mista non controllata, non quotata e percentuale di partecipazione inferiore al 20%, non vi sono servizi affidati
11100280012	SOCIETA' ACQUE POTABILI S.p.A. (siglabile SAP) incorporata nella SVILUPPO IDRICO S.p.A. ora ACQUE POTABILI S.p.A.	SOCIETA'	P		0,0000428	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società interamente pubblica non controllata, non quotata, non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento) - Quotata in borsa sul mercato regolamentato fino al 31.01.2015 - Reperito lo stato di "liquidazione" dal sito MEF portale partecipazioni
94005970028	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A.	SOCIETA'	P		0,000018	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società interamente pubblica non controllata, non quotata, non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento)

Codice fiscale società	Denominazione società	Tipologia	Partecipata/ Controllata	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) (SI/NO)	Consolidamento (SI/NO)	Motivazioni consolidamento / Non consolidamento
08566440015	TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (SIGLABILE TRM S.p.A.)	SOCIETA'	P		0,02289316	NO	NO	Tramite Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società interamente pubblica non controllata, non quotata, non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento)
05599880829	ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.A. - in procedura concorsuale - è in corso lo scioglimento	SOCIETA'	P		0,0000088	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società interamente pubblica non controllata, non quotata, non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento). Comunque esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto soggetta a procedura concorsuale - è in corso lo scioglimento
01523550067	GALATEA S.C. ARL.	SOCIETA'	P		0,00000045	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società interamente pubblica non controllata, non quotata, non affidataria diretta di SPL da parte dell'Ente e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento)
02778560041	MONDO ACQUA S.P.A.	SOCIETA'	P		0,0000044	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società mista non controllata, non quotata e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento) - Non affidataria diretta di servizi
08448160013	NORD OVEST SERVIZI S.p.A.	SOCIETA'	P		0,000009	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società mista non controllata, non quotata e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento) - Non affidataria diretta di servizi
07154400019	PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A.	SOCIETA'	P		0,000003042	NO	NO	Tramite SMAT S.p.A. - Esclusa dal GAP in quanto: società mista non controllata, non quotata e percentuale partecipazione inferiore sia al 20% che all'1% (quest'ultima ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento) - Non affidataria diretta di servizi

Constatato che:

- la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.G.N. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Vigone per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., risulta non più detenuta in quanto è stata cancellata, a seguito di messa in liquidazione, in data 08/02/2022,
- per quanto attiene alle società a partecipazione indiretta Società Acque Potabili S.p.A. in liquidazione, Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento e Società Galatea SCARL in liquidazione – tutte per il tramite di SMAT S.p.A. –, le procedure di razionalizzazione risultano concluse negli scorsi anni e su base volontaria a prescindere dalle condizioni previste dal TUSP.

Viste le linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e gli allegati modelli relativi alla revisione annuale, compilati e trasmessi al Comune dalle società partecipate;

Considerato inoltre che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette e indirette dal Comune di Vigone, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Vista la coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alla previsione del TUSP;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

A corollario dell'orientamento giurisprudenziale, è lecito richiedere il parere dell'organo di controllo, in più occasioni ribadita dalla stessa Corte dei conti, non nel senso dell'obbligatorietà del parere stesso, ma nell'ottica della collaborazione con il Consiglio Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa a: “REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.”

Novara, lì 11/12/2025

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Galimi

firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



Firmato digitalmente da:

ANTONIO GALIMI